

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3770

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORRUSO**

Presentata il 30 marzo 1989

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il reato di frode fiscale da parte di lavoratori autonomi o di imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante questo primo quinquennio — decorso dall'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'articolo 4, n. 7), relativo al reato di frode fiscale, ha dato luogo alle maggiori difficoltà di applicazione e ad interpretazioni discordanti e contrastanti.

Il punto più contestato e discusso di questa ipotesi criminosa riguarda l'evento del reato, previsto « come l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi ».

In effetti, in mancanza di uno specifico riferimento legislativo o di un parametro cui rapportare la « misura » dell'alterazione, ne consegue un'ampia discrezionalità per il giudice di determinarne la « rilevanza ».

La giurisprudenza — quando non ha sollevato questioni di costituzionalità della norma (Corte di cassazione, III Sez., 4 marzo 1988) — è ricorsa a criteri diversi e insufficienti per stabilire la rilevanza della misura della alterazione del risultato.

La norma, in sostanza, come è formulata, non è idonea a predeterminare astrattamente come dovrebbe le situazioni punibili o meno, intaccando così il principio della tassatività della legge penale e facendo venir meno la certezza del diritto che, soprattutto in materia penale, deve essere garantita ai cittadini.

La necessità di ristabilire la certezza del diritto ed il rispetto del principio della tassatività della legge penale, stabilendo un preciso riferimento legislativo che indichi specifici parametri ed una so-

glia minima di punibilità, è generalmente avvertita dagli operatori della giustizia.

Si è proposto da qualche parte il riferimento ad un criterio proporzionale (un quarto, un terzo, ecc.).

Ma la semplice applicazione di un tale criterio dà facilmente luogo a sostanziali ingiustizie; come ha rilevato il Presidente della Suprema Corte di cassazione, al convegno di Lodi dell'8 novembre 1988 contro l'evasione fiscale, con un tale sistema « chi evade tre milioni su nove è denunciato e chi ne occulta cinquecento su duemila no ».

Lo stesso magistrato suggeriva l'introduzione di un criterio misto, tendente ad introdurre nella norma, congiuntamente, un parametro percentuale ed una soglia minima di punibilità; soglia rilevante, oltre la quale qualsiasi contribuente verrebbe punito.

Da qualche altra parte si è fatto riferimento ai parametri, previsti dalle disposizioni del secondo e del quarto comma dell'articolo 1, dimenticando il divieto di interpretazione analogica della legge penale quando manca un espresso riferimento o richiamo.

Sembra più opportuno, pertanto, ai proponenti fissare un criterio misto per la determinazione della rilevanza dell'alterazione; stabilendo che la stessa è tale quando è in misura non inferiore al terzo del risultato netto della dichiarazione ed a duecento milioni di lire, costituendo questa una soglia di punibilità indubbiamente rilevante.

Il riferimento al risultato netto si impone essendo quello netto il risultato imponibile, ottenuto sottraendo dai ricavi e costi relativi, altrimenti l'imposta si trasformerebbe da imposta sugli utili a imposta sui ricavi.

Pacificamente è ritenuto, infatti, che il divieto dell'articolo 74 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973 di dedurre i costi non dichiarati si riferisce ai costi indiretti, non già a quelli che hanno direttamente generato i ricavi non dichiarati, come le spese per acquistare beni poi venduti senza dichiararli (Comm. Centr. Sez. VIII 1° aprile 1987; Comm. Trib. II Grado Genova sez. X 18 dicembre 1986; Comm. I Grado Modena sez. II 24 dicembre 1986; Corte Appello Torino II sez. 2 aprile 1987).

L'attuale normativa presenta, altresì, un'altra lacuna: infatti, ponendo con le pene del primo comma dell'articolo 4 alterazioni di misura elevata, lascia fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 4 n. 7) alterazioni che, anche se non di misura rilevante, sono sempre delle evasioni nelle quali si rileva identità di dolo nella determinazione di frodare il fisco.

L'ultimo comma dell'articolo 4, che stabilisce una pena minore per violazioni di minore entità delle varie ipotesi di reato previsti dai nn. 1), 3), 4), 5) e 6), non include quella del n. 7) relativa alla frode fiscale.

Ora sembra giusto che anche queste evasioni, che determinano un'alterazione del risultato della dichiarazione, anche se di minore gravità, non godano della impunità ma vengano punite con una pena minore.

Tale pena può essere indicata in quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 per le violazioni minori ma aumentata fino a otto volte; sicché il giudice potrà, muovendosi in un arco piuttosto ampio, aumentare congruamente la pena dell'ultimo comma in relazione all'entità dell'alterazione che, pur non raggiungendo la misura rilevante della soglia di punibilità dei trecento milioni, può essere più o meno notevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« 7) essendo titolare di reddito di lavoro autonomo o d'impresa redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad esse allegate dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura superiore ad un terzo ed a lire duecento milioni il risultato netto della dichiarazione. Se l'alterazione è inferiore si applica la pena prevista dall'ultimo comma aumentata fino a otto volte ».